



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

FABRIZIO GIANGIACOMO (cod. fisc. GNGFRZ59T18D763O), con l'avv.to DI TIZIO ANNALISA

nei confronti di

COSTRUZIONI GI.MA. S.R.L.S. con sede in VIA SALARA VECCHIA 81 PESCARA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2026, Fabrizio Giangiacomo ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società COSTRUZIONI GI.MA. S.R.L.S., deducendo di essere creditore della medesima della somma di euro 1.417,38 a titolo di trattamento di fine rapporto, in forza di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-CHPE/20250226 del 17 aprile 2025 e di successivo provvedimento di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo del 10 giugno 2025 emessi dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pescara.

Ha allegato che il credito è rimasto integralmente insoluto e che le procedure esecutive promosse nei confronti della società hanno avuto esito infruttuoso, essendo risultati negativi sia il pignoramento presso terzi richiesto in data 28 luglio 2025 sia il successivo pignoramento mobiliare richiesto in data 19 settembre 2025.

Il ricorso e il decreto di convocazione venivano ritualmente notificati alla resistente a mezzo posta elettronica certificata a cura della Cancelleria.

La società resistente non si costituiva e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.

Acquisite le certificazioni richieste agli enti pubblici ai sensi degli artt. 363 e ss. CCII, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

La domanda è fondata.

Dalla visura camerale acquisita agli atti risulta che la COSTRUZIONI GL.MA. S.R.L.S., con sede legale in Pescara, Via Salara Vecchia n. 81, codice fiscale 02160630683, è iscritta al Registro delle Imprese dal 17 maggio 2016 ed esercita attività nel settore delle costruzioni e dell'impiantistica elettrica.

La resistente riveste pertanto la qualità di imprenditore commerciale ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c. ed è astrattamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Parimenti deve ritenersi sussistente il requisito dimensionale richiesto dagli artt. 2 e 121 CCII.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sull'imprenditore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali richiesti per la qualificazione quale impresa minore e per la conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie la società resistente, pur ritualmente evocata nel presente giudizio, è rimasta contumace e non ha pertanto fornito alcuna allegazione né alcuna prova in ordine al mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Deve conseguentemente ritenersi non dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esclusione dall'ambito applicativo della liquidazione giudiziale.

Sussiste altresì lo stato di insolvenza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

Il creditore ricorrente è titolare di un credito per trattamento di fine rapporto pari ad euro 1.417,38 risultante da titolo esecutivo rimasto integralmente insoddisfatto.

Le iniziative esecutive promosse dal medesimo si sono inoltre concluse con esito infruttuoso, essendo risultati negativi sia il pignoramento presso terzi sia il successivo pignoramento mobiliare.

Tale dato costituisce già di per sé indice sintomatico dell'incapacità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

La situazione di dissesto trova ulteriore conferma nelle certificazioni acquisite nel corso dell'istruttoria.

Dalla certificazione INPS ex art. 363 CCII emergono esposizioni debitorie per contributi e sanzioni pari ad euro 28.983,61, oltre ulteriori crediti affidati all'Agente della riscossione per euro 65.484,27, per una esposizione complessiva pari ad euro 94.467,88.

Dalla certificazione fiscale acquisita agli atti emergono inoltre rilevanti esposizioni debitorie verso l'Erario riferite a plurime annualità d'imposta, per un ammontare complessivo superiore ad euro 230.000,00.

Risultano altresì ulteriori esposizioni nei confronti dell'INAIL.

La rilevante esposizione verso Erario ed enti previdenziali, l'omesso pagamento del credito vantato dal ricorrente e l'esito infruttuoso delle procedure esecutive individuali costituiscono manifestazioni esteriori inequivoche di una situazione di definitiva incapacità dell'impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Deve pertanto ritenersi integrato lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 121 CCII.

Infine, i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di COSTRUZIONI GI.MA. S.R.L.S. con sede in VIA SALARA VECCHIA 81 PESCARA (C.F. 02160630683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Luca Di Iorio, con studio in Via Principessa Di Piemonte 12 66100 Chieti, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 10/11/2026 ore 11.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 14/07/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio